

LEGGE TAVOLARE

Legge sui Libri Fondiari

Capo III - Del procedimento in affari tavolari - Sezione III - Della decisione sulle domande

Art. 95-bis (Delega ed avocazione)

Il giudice tavolare, qualora lo ritenga opportuno, può delegare ai conservatori dei libri fondiari preposti ai relativi uffici l'emissione del decreto tavolare per determinati atti o categorie di atti.

Nella trattazione degli affari delegati i conservatori di cui al comma 1 sono tenuti ad osservare le istruzioni e le direttive impartite dal giudice tavolare.

Con atto motivato il giudice tavolare può riservarsi o avocare a sé la trattazione di determinate pratiche qualora lo ritenga opportuno per la difficoltà sostanziale o giuridica del caso o per l'importanza o la portata della decisione.